CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIR GORDON SLYNN
presentate il 17 dicembre 1987 *

Signor Presidente,
signori Giudici,

La Haviland SA, una società registrata con sede legale in Francia, conferiva un incarico di agenzia (nel 1967, a quanto sembra) alla Agecobel SA per la vendita dei prodotti della Haviland in Belgio e in Lussemburgo. Avendo ricevuto fino al 1978, a suo dire, numerose lamentele riguardo alla Agecobel, la Haviland risolveva il contratto di agenzia con effetto a partire dalla fine di ottobre del 1978. La Agecobel citava la Haviland dinanzi al Tribunal de commerce di Bruxelles per ottenere il pagamento di provvigioni arretrate nonché un'indennità per la disdetta arbitraria del contratto. La Haviland eccepiva l'incompetenza del giudice adito a conoscere della controversia e presentava una domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di somme dovute per fatture non pagate.

Il Tribunal de commerce dichiarava la propria competenza in forza dell'art. 5, punto 1 della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo « convenzione »), e condannava la Haviland al pagamento dell'indennità e delle provvigioni arretrate. Alla Haviland veniva riconosciuto il diritto alle somme dovute per fatture non pagate.

La Arcado SPRL, che a quanto sembra è registrata ed ha sede legale nel Belgio, subentrava, in circostanze su cui non è fornita alcuna indicazione, nei diritti e nelle obbligazioni della Agecobel. Essendo così succeduta a quest'ultima essa diveniva parte in un appello proposto avverso la sentenza del Tribunal de commerce dinanzi alla cour d'appel di Bruxelles, appello che aveva ad oggetto l'importo delle provvigioni e quello dell'indennità accordati in prima istanza. La Haviland, a sua volta, eccepiva che la domanda avente ad oggetto l'indennità per disdetta arbitraria era « in materia di delitti o quasi delitti », ai sensi dell'art. 5, punto 3, della convenzione e che i giudici di Bruxelles erano pertanto incompetenti.

La cour d'appel considerava che, sebbene la domanda per il pagamento di provvigioni indicasse un evidente carattere contrattuale della controversia, sussistevano tuttavia dubbi in ordine alla questione se la domanda vertente sull'indennità per recesso arbitrario dal contratto rientrasse nell'ambito dell'art. 5, punto 1, della convenzione, ove tale articolo andasse interpretato autonomamente. Se tale disposizione andasse interpretata secondo i criteri vigenti nel diritto belga o francese, la domanda, a quanto pareva, sarebbe stata da qualificare correttamente come proposta in materia contrattuale.

Di conseguenza, la cour d'appel sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se una controversia avente ad oggetto la disdetta arbitraria di un contratto di agenzia

* Traduzione dall'inglese.

commerciale (autonoma) e il pagamento di provvigioni dovute in esecuzione di detto contratto costituisca una controversia in materia contrattuale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968. »

L'art. 5 della convenzione, in deroga alla regola generale sancita all'art. 2 che collega la competenza giurisdizionale al domicilio, così dispone:

« Il convenuto domiciliato nel territorio di uno stato contraente può essere citato in un altro stato contraente:

1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

(...)

3) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto. »

Si è già ampiamente dibattuto in ordine alla questione se le espressioni contenute nella convenzione vadano interpretate di guisa che esse trovino uniforme applicazione in tutti gli Stati contraenti ovvero se esse vadano interpretate nel senso che esse impongono al giudice adito di applicare le regole di diritto internazionale privato del proprio ordinamento nazionale. Da un lato, sostiene che l'applicazione di un'interpretazione « autonoma » garantisce un corpo uniforme e omogeneo di norme che possono essere applicate a tutti gli Stati membri aderenti alla convenzione. Dall'altro lato, un'interpretazione che rimetta alle regole di diritto internazionale privato degli Stati membri la decisione su questioni come quella in esame non è in nessun caso necessariamente in contrasto con gli obiettivi primari della convenzione, di facilitare il riconoscimento automatico e l'esecuzione di decisioni emanate in circostanze tali da giustificare pienamente l'attribuzione della competenza.

Nella sentenza pronunziata nella causa 12/76 (Tessili/Dunlop, Racc. 1976, pag. 1473), la Corte ha affermato che « nessuna delle due opzioni può essere accettata in modo esclusivo, giacché la soluzione migliore va studiata di volta in volta per ciascuna norma della convenzione, in modo tale, tuttavia, da garantire la piena efficacia di quest'ultima nella prospettiva delle realizzazioni volute dall'art. 220 del trattato », e che il riferimento al diritto nazionale, ivi comprese le sue norme di diritto internazionale privato, può essere necessario, tenuto conto « delle divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali sui contratti (...) e dell'assenza, nell'attuale stadio dell'evoluzione giuridica, di qualsiasi unificazione del diritto sostanziale da applicarsi ».

La questione se ai termini o alle nozioni che possono assumere diverso significato nei vari Stati membri vada data un'interpretazione autonoma, ovvero il senso che discende dal diritto sostanziale riconosciuto applicabile dalle norme di diritto internazionale privato del giudice adito, va risolta a seconda di quale delle due soluzioni sia più efficace onde consentire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti della convenzione.

Ciò è tanto più vero in quanto le deroghe contenute nell'art. 5 sono state introdotte « in considerazione del fatto che esiste, in casi ben determinati, un collegamento particolarmente stretto fra una data controversia e il giudice che può essere adito, circostanza rilevante ai fini dell'economia processuale » (sentenza in causa 33/78, Somafer/Saar-Ferngas, Racc. 1978, pag. 2183, e pag. 2191, punto 7 della motivazione).

Se la questione fosse ancora irrisolta direi che quando vengono presentate domande vertenti su pretesi contratti, vi sono molti argomenti in favore di una soluzione secondo cui il giudice adito dovrebbe determinare quale sia il diritto pertinente che disciplina i fatti controversi e quindi decidere, in base a tale diritto, se la questione attiene alla materia contrattuale e quale sia il luogo in cui va eseguita l'obbligazione di cui è causa. Ciò potrebbe certo condurre a risultati divergenti tra un giudice e l'altro quanto alla soluzione della questione se si sia o no nell'ambito della materia contrattuale. D'altro canto, ciò consentirebbe di evitare il conflitto che potrebbe sorgere qualora con un'interpretazione autonoma si decidesse che la questione attiene alla materia contrattuale, mentre in base al diritto pertinente che disciplina la fattispecie o in base alla legge del luogo in cui l'obbligazione va eseguita non esisterebbe alcun contratto.

Tale questione, comunque, è stata già oggetto di giurisprudenza. L'espressione « in materia civile e commerciale » contenuta nell'art. 1 della convenzione è stata considerata come una nozione autonoma che va interpretata richiamandosi, in primo luogo, alle finalità e al sistema della convenzione e, in secondo luogo, ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali [sentenza in causa 814/79, Paesi Bassi/Rüffer, Racc. 1980, pag. 3807, e pag. 3819, punto 7 della motivazione, che fa seguito alla sentenza in causa 29/76, Lufttransportunternehmen (LTU)/Eurocontrol, Racc. 1976, pag. 1541, e pag. 1551, punto 3 della motivazione]. Analogamente, nella sentenza in causa 33/78, Somafer, la Corte ha precisato che l'intento di garantire la certezza del diritto nonché la parità dei diritti e dei doveri delle parti, per quanto riguarda la possibilità di derogare alla norma generale di competenza di cui all'art. 2, impone l'interpretazione autonoma e, quindi, comune a tutti gli Stati contraenti, delle nozioni contemplate nell'art. 5, punto 5 (Somafer, precitata, Racc. 1978, pag. 2192, punto 8 della motivazione). In particolare, la Corte ha già dichiarato, nella sentenza in causa 34/82, Martin Peters/ZNAV, Racc. 1983, pag. 987), che la nozione di « materia contrattuale » di cui all'art. 5, punto 1, va considerata come una nozione comunitaria che va interpretata alla luce della convenzione e dei suoi scopi (Racc. 1983, pag. 1002, punti 9 e 10 della motivazione).

L'orientamento seguito dalla Corte è stato quindi quello di ritenere che le nozioni contenute nella convenzione relativamente all'ambito della convenzione e alla portata delle deroghe, ai sensi dell'art. 5, alla regola generale sancita dall'art. 2, punto 1, vanno definite autonomamente alla luce del sistema e degli scopi della convenzione, anziché richiamandosi ai singoli diritti nazionali. Per contro, il luogo in cui l'obbligazione da prendere in considerazione è stata o deve essere eseguita è determinato in conformità alla legge che regola l'obbligazione controversa secondo le norme di diritto internazionale privato del giudice adito (sentenza in causa 133/81, Ivenel/Schwab, Racc. 1982, pag. 1891, e pag. 1899, punto 7 della motivazione,) che ha fatto seguito alla sentenza in causa 12/76 (Tessili/Dunlop, Racc. 1976, pag. 1473). Tale orientamento è confermato anche dalla sentenza 15 gennaio 1987, causa 266/85 (Shenavai/Kreischer, Racc. 1987, pag. 239). L'individuazione della portata della deroga e la determinazione del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita sono stati trattati, in tal modo, come problemi separati, e la Corte ha adottato posizioni differenti.

Alla luce della giurisprudenza citata, mi sembra che la questione sollevata vada risolta richiamandosi alla convenzione, anziché facendo riferimento a un diritto nazionale particolare.

Come si è già osservato, la convenzione deve a sua volta essere interpretata, in primo luogo, alla luce delle finalità e del sistema che le sono propri e, in secondo luogo, alla luce dei principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali (sentenza in causa 814/79, Paesi Bassi/Rüffer, precitata). In molti casi, come ad esempio nella causa Peters, può rivelarsi necessario fare un dettagliato riferimento agli ordinamenti giuridici degli Stati membri al fine di stabilire se la domanda proposta vada considerata come attinente alla materia contrattuale. Nei casi che si presentano chiari tale esame in dettaglio può non essere sempre necessario. Così, nella causa 14/76 (De Bloos/Bouyer, Racc. 1976, pag. 1497), la Corte, senza procedere ad un esame comparativo dettagliato, ha ritenuto che una domanda proposta da un concessionario esclusivo nei confronti del concedente, con la quale il primo, facendo valere il recesso unilaterale chiedeva la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, rientrasse nella materia contrattuale.

A mio parere, se vengono proposte azioni facendo valere come elemento essenziale della domanda l'esistenza di fatti che verrebbero riconosciuti come configuranti un contratto se questo fosse stato concluso [ancorché l'esistenza del contratto sia contestata (causa 38/81, Effer SpA/Kantner, Racc. 1982, pag. 825)], queste vanno considerate rientranti nella « materia contrattuale » ai sensi dell'art. 5, punto 1, della convenzione.

Tale requisito viene palesemente soddisfatto nel presente caso. La domanda vertente provvigioni dovute in forza del contratto di agenzia commerciale è infatti ritenuta dalle parti, e indubbiamente lo è, come afferente alla materia contrattuale. Lo stesso dicasi, a mio parere, per la domanda avente ad oggetto l'indennità per il recesso, assertivamente prematuro e improvviso, dal contratto. Con tale domanda in sostanza si fa valere che il contratto stesso esige un congruo preavviso per il recesso; tale clausola del contratto è stata violata, di conseguenza si reclama un'indennità per tale violazione.

Alla luce di quanto sopra, la questione sottoposta alla Corte va risolta, a mio parere, nel modo seguente:

« Le controversie relative alla disdetta arbitraria di un contratto di agenzia commerciale (autonoma) ed al pagamento di provvigioni dovute in forza di detto contratto costituiscono controversie in materia contrattuale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della convenzione. »

Quanto alle spese sostenute dalle parti nella causa principale, spetta al giudice nazionale statuire su di esse. Le spese sostenute dalla Commissione e dagli Stati membri che hanno presentato osservazioni nel corso del procedimento non possono dar luogo a rifusione.